

Archeologia preventiva: il nuovo regolamento

Irene Berlingò

Che cosa si intende per archeologia preventiva? In pratica tutte le operazioni preliminari alle opere pubbliche, per far sì che non impattino nel "rischio" archeologico e in Italia la presenza archeologica non è un'eventualità ma una certezza.

Il recente varo del regolamento sulla tenuta dell'elenco previsto dalla normativa in vigore sull'archeologia preventiva¹ è un ulteriore passo avanti per l'applicazione della legge e dunque per evitare il rischio archeologico, parafrasando il titolo di un convegno svoltosi a Ferrara nel 2000².

Una cattiva valutazione di questo rischio, tanto temuto dai committenti pubblici, provoca rallentamenti e ritardi che comportano disagi per la collettività e naturalmente maggiori spese nella realizzazione di autostrade, linee di metropolitana e ferroviarie (si pensi alla TAV), interporti, oleodotti. Ma d'altra parte proprio la realizzazione di queste opere costituisce una grande occasione di conoscenza e di valorizzazione per l'immenso patrimonio archeologico nazionale, mai abbastanza conosciuto. Alle opere di archeologia preventiva si devono per esempio in tempi recenti gli straordinari ritrovamenti delle imbarcazioni romane in Piazza Municipio a Napoli e gli oltre 300 siti indagati sulla tratta Torino-Roma-Napoli.

In Europa molti Paesi si sono dotati di una legislazione *ad hoc*, basti pensare alla Francia che sta aggiornando di continuo le leggi sul settore ed ha creato un istituto apposito, l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), che conta quasi 1.800 specialisti che lavorano sul campo³.

Ebbene, la nostra normativa di riferimento prevede una procedura divisa in due parti, la prima preventiva, la seconda attuativa.

Nella prima parte le stazioni appaltanti debbono trasmettere al soprintendente competente il progetto preliminare corredato, oltre che dalle indagini geologiche, come era già previsto, anche da quelle archeologiche preliminari, consistenti in dati di archivio, ricognizioni sul terreno, fotointerpretazioni. La documentazione è raccolta, elaborata e validata dai dipartimenti archeologici delle Università o da soggetti in possesso di laurea e specializzazione in archeologia o dottorato.

A tal fine viene istituito presso il Ministero un apposito elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Se il soprintendente ritiene di dover attivare la procedura, parte la seconda fase, si attivano cioè tutte le verifiche sul terreno, comprese le indagini archeologiche, a cura della soprintendenza competente che può avvalersi dei collaboratori di fiducia e a spese del committente.

Occorre mettere l'accento che il termine per attivare la procedura da parte del soprintendente, già di novanta giorni⁴, è stato ridotto a trenta giorni soltanto e la richiesta di approfondimenti istruttori⁵ è ammessa solo una volta⁶. Se a questo si aggiunge la possibilità prevista di opporsi alla

decisione del soprintendente con ricorso amministrativo da parte della stazione appaltante⁷, è da considerarsi problematica l'eventualità che si attivi concretamente la VIARCH (valutazione di impatto archeologico), considerando le criticità che affliggono le soprintendenze archeologiche, soprattutto per carenza di personale e di fondi per il funzionamento o per il pagamento delle spese di missione, necessarie per effettuare i sopralluoghi⁸. Molta attesa vi era per l'emanazione del decreto ministeriale relativo alla tenuta dell'elenco, soprattutto da parte degli archeologi liberi professionisti, dotati dei titoli previsti dalla legge (specializzazione o dottorato in archeologia), a giudicare dalle richieste di informazione o addirittura di preiscrizione pervenute agli uffici del MiBAC, pur in un vivo dibattito dialettico che aveva provocato la novità legislativa. Un ulteriore segnale, questo, che conferma quanto il bacino interessato sia vasto e in sofferenza, per mancanza di sbocchi lavorativi concreti⁹.

Finora infatti, trattandosi di normativa di opere pubbliche *ex lege* Merloni, la documentazione necessaria poteva essere firmata solo da professionisti provvisti di albo, architetti, ingegneri, docenti universitari o geologi in un tutt'uno con le indagini di pertinenza, ma mai da archeologi, figura professionale non riconosciuta.

In breve, a cosa serve e chi può chiedere l'iscrizione all'elenco?

Innanzitutto l'elenco serve per la prima parte della VIARCH, nella fase che chiameremo "diagnostica", sulla scia della normativa francese sull'argomento¹⁰ ed è ovviamente solo ricognitivo e non ordinativo, né potrebbe essere altrimenti¹¹.

In poche parole serve alla stazione appaltante per avere una panoramica il più possibile completa dell'offerta sul mercato, nel momento in cui bisogna scegliere il referente per la relazione archeologica che entra a far parte del progetto preliminare.

L'elenco si compone di due sezioni: nella prima i dipartimenti o istituti archeologici universitari, che abbiano incardinati almeno tre docenti di ruolo, nella seconda tutti gli altri soggetti con requisiti richiesti (laurea e specializzazione o dottorato in archeologia, per un totale di 7 anni, 4+3 del vecchio ordinamento o 5+2 con il nuovo).

Nella prima sezione possono iscriversi oltre ai dipartimenti universitari italiani, che invieranno elementi informativi sulla propria attività, anche gli istituti universitari stranieri, la cui equivalenza sarà verificata dalla Direzione generale per le antichità, sentito il Comitato tecnico scientifico per i beni archeologici e il MIUR (art. 2, comma 2); è equiparata ai medesimi effetti anche la Scuola archeologica italiana di Atene¹². Nella seconda sezione possono iscriversi tutti gli altri soggetti in possesso della richiesta di qualificazione, corredando di curriculum la domanda in formato elettronico, redatta secondo il modello predisposto dalla Direzione generale per le antichità (in questa seconda sezione non possono iscriversi come singoli i docenti che siano iscritti nella prima parte con il proprio dipartimento)¹³.

riguarda gli interventi concernenti la mobilità di Roma (metropolitane, trasporti etc.), il commissario delegato è autorizzato, ove indispensabile e con specifica motivazione, a derogare le norme sull'archeologia preventiva (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 95-96 e 165, comma 10), v. D.P.R. 30 dicembre 2009, Disposizioni urgenti di protezione civile (Ordinanza n. 3836), art. 16, comma 3.

⁷ D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 95, comma 5.

⁸ Non ci si riferisce ovviamente agli scavi in aree urbane dove sono presenti gli uffici di soprintendenza, ma ad indagini fuori dai centri abitati, che rendono veramente problematico il controllo da parte degli uffici preposti.

⁹ L'elenco sarà tra breve reso operativo *online* sul sito della Direzione generale per le antichità.

¹⁰ V. nota 3.

¹¹ Non trattandosi infatti di un albo, la stazione appaltante può anche non servirsi dell'elenco.

¹² D.M. 20 marzo 2009, n. 60, art. 2, comma 2.

¹³ Ovviamente anche le società possono essere iscritte in questa seconda sezione, attraverso i singoli soci in possesso della necessaria qualificazione.

¹ Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009, D.M. n. 60 del 20 marzo 2009, Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per un'analisi puntuale della disciplina sull'archeologia preventiva si rinvia al "Notiziario" 77-79/2005, pp. 117-122; v. da ultimo S. De Caro, *Archeologia preventiva in Italia: lo stato della materia*, in A. D'Andrea, M.P. Guermandi, *Strumenti per l'archeologia preventiva: esperienze, normative, tecnologie*, Budapest 2008, pp. 11-19.

² M.P. Guermandi (a c.), *Rischio archeologico: se lo conosci lo eviti*, Atti del Convegno (Ferrara, 24-25 marzo 2000), Firenze 2001.

³ Legge 17 gennaio 2001, n. 44 e s.m. sull'archeologia preventiva, v. www.inrap.fr, v. al proposito J.P. Demoule, N. Schlanger, *L'archéologie préventive en France. Parcours et perspectives*, in A. D'Andrea, M.P. Guermandi, *op. cit.*, pp. 117-125.

⁴ D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 95, comma 3.

⁵ Al comma 4 dell'art. 95, v. nota prec.

⁶ D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, All. XXI, Sez. V, Norme in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico, art. 38, comma 1 (devo la segnalazione alla gentilezza del Capo Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico, Avv. M.A. Scino, che ringrazio, già Capo Ufficio Legislativo del MiBAC, e in questa veste membro del gruppo di lavoro nominato dal Ministro Buttiglione per l'elaborazione del D.M. sull'elenco, di cui faceva parte anche chi scrive; per quanto

